ORDINANZA DELLA CORTE
26 novembre 1999 *

Nel procedimento C-440/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Corte dei conti italiana nel procedimento di controllo successivo dinanzi ad essa promosso contro

Radiotelevisione italiana SpA (RAI),

domanda vertente sull'interpretazione delle direttive del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), e 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore), L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di

* Lingua processuale: l'italiano.

sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con decisione 30 ottobre 1998, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre seguente, la Corte dei conti ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali sull'interpretazione delle direttive del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), e 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54).

2 Le dette questioni sono state proposte nell'ambito di un procedimento di controllo vertente sulla gestione finanziaria della Radiotelevisione italiana SpA (in prosieguo: la «RAI»), per quanto riguarda gli esercizi 1994-1996.

Il procedimento a quo e le questioni pregiudiziali

3 Ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1961, la RAI è soggetta al controllo che la Corte dei conti esercita in forza dell'art. 100, n. 2, della Costituzione italiana sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

4 In occasione del procedimento di controllo successivo sulla gestione finanziaria della RAI per gli esercizi 1994-1996, la Corte dei conti, più in particolare la sua Sezione competente per il controllo sugli enti, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti tre questioni pregiudiziali:

«1) Se la RAI — Radiotelevisione italiana S.p.A. — sia o meno assoggettabile alle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dalla direttiva del Consiglio 93/38/CEE e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante i settori c.d. esclusi, tenuto altresì conto che il decreto legislativo di recepimento di tale direttiva (17.3.1995, n. 158) all'allegato 17, lett. h, esclude dall'ambito soggettivo di efficacia della direttiva stessa "i soggetti esercenti i servizi di radiodiffusione e di televisione".

2) Se — in caso di risposta negativa al primo quesito — la RAI — Radiotelevisione italiana S.p.A. — deve ritenersi definitivamente esclusa dal novero dei soggetti tenuti all'osservanza delle procedure comunitarie sugli appalti pubblici o, se, al contrario, sia assoggettabile alla disciplina generale prevista dalle direttive comunitarie 93/37/CEE del 14 giugno 1993 per gli appalti

pubblici di lavori, 92/50/CEE del 18 giugno 1992 per gli appalti pubblici di servizi e 93/36/CEE del 14 giugno 1993 per gli appalti pubblici di forniture, e successive modificazioni ed integrazioni.

3) Se, ai predetti effetti, la RAI — Radiotelevisione Italiana S.p.A — rientri o meno nella nozione comunitaria di "organismo di diritto pubblico" considerando che, se è vero che la stessa, per soddisfare i bisogni di interesse generale connessi all'assolvimento della missione di servizio pubblico, svolge sicuramente un'"attività commerciale ed industriale", aperta al mercato, va tuttavia rilevato che la predetta, oltre ad essere caratterizzata dalla particolare disciplina funzionale ed organizzativa illustrata nelle premesse, gode di uno speciale sistema di finanziamento da parte dello Stato costituito dal canone di abbonamento».

Sulla competenza della Corte

5 La Corte dei conti considera che, allorché statuisce in materia di controllo sugli enti, essa possiede tutti i requisiti stabiliti dalla Corte per essere qualificata «giurisdizione di uno degli Stati membri» ai sensi dell'art. 177 del Trattato. A tal proposito, essa rileva il duplice scopo del controllo che effettua, che consiste, da un lato, nel verificare la legittimità e la regolarità della gestione degli enti soggetti al suo esame e, dall'altro, nel valutare i risultati conseguiti in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

6 Nella comunicazione 6 luglio 1999, trasmessa alla Corte dal governo italiano, la Corte dei conti sostiene che la decisione che essa è chiamata a prendere nel procedimento a quo presenta le caratteristiche di una sentenza. Infatti, secondo le disposizioni nazionali applicabili, in particolare secondo l'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il procedimento dinanzi alla sezione del controllo sugli enti si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e si conclude con una

decisione che risolve la controversia per la quale la Corte dei conti viene adita, decisione che non è impugnabile e che ha autorità di cosa giudicata.

7 Il governo italiano sostiene che le questioni proposte dalla Corte dei conti sono irricevibili.

8 Esso aggiunge che la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana (in particolare la sentenza n. 335/95, *Rivista della Corte dei conti*, 1995, 3, II, pag. 163) distingue tra il controllo preventivo di legittimità degli atti e quello successivo sulla gestione finanziaria degli enti. Mentre il primo tipo di controllo, secondo tale giurisprudenza, è per molti aspetti analogo alla funzione giurisdizionale, il controllo successivo sulla gestione di cui all'art. 3, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, (GURI n. 10 del 14 gennaio 1994) «non è tale da poter assumere le connotazioni di un controllo assimilabile alla funzione giurisdizionale, cioè preordinato alla tutela del diritto oggettivo con esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico».

9 La Commissione sostiene che la Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di controllo successivo, non può essere qualificata come giurisdizione ai sensi dell'art. 177 del Trattato. Essa afferma, in particolare, che nel procedimento a quo la Corte dei conti non è stata adita per una controversia sulla quale deve statuire con una decisione di carattere giurisdizionale. Infatti, poiché le funzioni di controllo successivo esercitate dalla detta istituzione riguardano atti che sono già stati eseguiti, essa compie un'operazione di controllo dei risultati ottenuti dall'amministrazione in relazione ai programmi stabiliti originariamente. Ciò facendo, la Corte dei conti svolge funzioni di autorità amministrativa e non funzioni giurisdizionali.

10 Peraltro la Commissione rileva che la Corte dei conti, per valutare l'operato dell'amministrazione, non si basa esclusivamente sull'applicazione di norme giuridiche, ma prende in considerazione anche altri criteri.

11 Per valutare se un organo possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze 30 giugno 1966, causa 61/65, Vaassen-Göbbels, Racc. pag. 407; 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I-4961, punto 23, e 2 marzo 1999, causa C-416/96, Eddline El-Yassini, Racc. pag. I-1209, punto 17).

12 Inoltre discende da una giurisprudenza costante che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v. ordinanza 5 marzo 1986, causa 318/85, Greis Unterweger, Racc. pag. 955, punto 4; sentenze 19 ottobre 1995, causa C-111/94, Job Centre, Racc. pag. I-3361, punto 9, e 12 novembre 1998, causa C-134/97, Victoria Film, Racc. pag. I-7023, punto 14).

13 Occorre quindi determinare la legittimazione di un organo a rinviare alla Corte secondo criteri tanto strutturali quanto funzionali. In proposito, un organo nazionale può essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell'art. 177 del Trattato quando esercita funzioni giurisdizionali, mentre, nell'esercizio di altre funzioni, in particolare di natura amministrativa, tale qualifica non può essergli riconosciuta.

14 Ne consegue che, per stabilire se un organo nazionale cui la legge affida funzioni di natura diversa debba essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell'art. 177 del Trattato, è necessario accertare quale sia la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte. Nell'ambito di questo esame è ininfluente il fatto che altre sezioni dell'organo di cui trattasi, o addirittura la stessa sezione che ha adito la

Corte, ma nell'esercizio di funzioni diverse da quelle che sono all'origine del rinvio, debbano essere qualificate come «giurisdizioni» ai sensi dell'art. 177 del Trattato.

15 Orbene, dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che la funzione di controllo successivo esercitata dalla Corte dei conti nel procedimento a quo è sostanzialmente una funzione di valutazione e di controllo dei risultati dell'attività amministrativa. Ne consegue che nello specifico contesto della domanda pregiudiziale in esame il detto organo non esercita funzioni giurisdizionali.

16 Alla luce di quanto sopra considerato, la Corte non è competente a statuire sulle questioni proposte dalla Corte dei conti.

Sulle spese

17 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa a qua il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi alla Corte dei conti, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

così dispone:

La Corte non è competente a risolvere le questioni proposte dalla Corte dei conti nella decisione di rinvio 30 ottobre 1998.

Lussemburgo, 26 novembre 1999

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G.C. Rodríguez Iglesias